

Ministero della Salute

DGSAF

0013940-P-24/05/2019



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
Uffici 3-8

Registro - Classif:

Assessorati sanità Servizi veterinari
Regioni e P.A.

Servizi veterinari Uffici Veterinari per
Gli adempimenti comunitari (UVAC)

II.ZZ.SS.

Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Associazioni di categoria bovini, bufalini, ovini e caprini

Organizzazioni dei veterinari

Uff. 3 SEGGEN

LORO SEDI

Oggetto: Blue Tongue - Regolamento (CE) n. 1266/ 2007 della Commissione del 26 ottobre 2007- accordo tra la Germania e l'Italia ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Si informano le SS.LL. che in data 17 maggio u.s. è stato sottoscritto tra le competenti Autorità italiane e tedesche, un accordo ai sensi della norma comunitaria in oggetto, relativo alle spedizioni di bovini di età inferiore ai 90 giorni dalle zone di restrizione per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) del territorio tedesco verso il territorio italiano.

Con riferimento all'intesa raggiunta si evidenzia, pertanto, quanto segue.

1. E' consentita la movimentazione verso l'Italia da zone del territorio tedesco soggette a restrizione per la febbre catarrale degli ovini, di seguito Blue tongue, di animali delle specie bovina di età inferiore ai 90 giorni nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i vitelli provengono da madri che prima dell'inseminazione presentano un'immunizzazione di base completa ovvero un richiamo vaccinale valido contro il/i sierotipo/i del virus della febbre catarrale circolante/i nel territorio di origine e dopo la nascita hanno ricevuto regolarmente il colostro della propria madre;

oppure

- i vitelli provengono da madri che durante la gestazione hanno ricevuto un'immunizzazione di base contro il/i sierotipo/i del virus della febbre catarrale circolanti nel territorio di origine, dopo la nascita hanno ricevuto regolarmente il colostro della propria madre e nei sette giorni prima del movimento sono stati testati con esito negativo per accertare la presenza del genoma del virus (PCR).

2. Le certificazioni sanitarie TRACES di scorta dei vitelli devono riportare sempre evidenziata, nel punto BT-2, la dicitura: "Animali conformi alle disposizioni di cui all'articolo 8 (1) (b) del Regolamento (CE) n. 1266/2007".

3. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 2, a garanzia della tracciabilità di ogni singolo vitello, nel punto I.31 (Identificazione degli animali) della certificazione sanitaria TRACES è necessario fornire una lista dei marchi auricolari dei bovini. Lo stesso vale anche per la versione elettronica della certificazione.

Si invitano pertanto codesti Enti, nell'ambito delle rispettive competenze, a voler informare di quanto sopra i Servizi veterinari territorialmente competenti ai fini di una puntuale attuazione degli interventi di controllo a destino per la verifica della conformità delle partite spedite alle condizioni fissate dal protocollo illustrato con la presente.

Gli UVAC inoltre provvederanno, attraverso le ASL, a porre in vincolo sanitario nel luogo di prima destinazione nel territorio nazionale indicato nel certificato TRACES, le partite di detta categoria di animali per **almeno 30 giorni** dalla data di introduzione; a tal fine tali Uffici richiederanno ai primi destinatari materiali registrati/convenzionati di comunicare contestualmente alla prenotazione del previsto arrivo delle partite di animali se gli stessi sono di età inferiore ai 90 giorni.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti.

PER IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Silvio Borrello

IL DIRIGENTE
f.to Dr.ssa Marina Bellucci*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - Dott. Angelo Donato – a.donato@sanita.it

dgsa@postacert.sanita.it

Referente del procedimento:

Dott.ssa Francesca Pacelli - f.pacelli@sanita.it – Dott.Luigi Presutti l.presutti@sanita.it